

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione

sul messaggio 26 gennaio 1954 sulla mozione Visani del 16 novembre 1953 circa la soppressione delle tasse di iscrizione ai Ginnasi e delle tasse di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di scuola maggiore

(del 28 aprile 1954)

La mozione dell'on. Visani, presentata al Gran Consiglio in data 16 novembre 1953, esaminata dal Consiglio di Stato con suo messaggio 26 gennaio 1954, ha per fine di convertire in decreti legislativi una serie di proposte tendenti *in via principale*: a sopprimere le tasse di iscrizione ai Ginnasi e le tasse di ammissione agli esami per l'ottenimento della patente di docenza nelle scuole maggiori; *in via subordinata*: ad adeguare i massimi di redditi valevoli per l'esonero del pagamento delle tasse di iscrizione ai Ginnasi all'aumento del costo della vita e alle nuove disposizioni della legge tributaria cantonale.

Il mozionante inoltre propone di fissare il massimo di 4,5 della nota per le concessioni di prestiti d'onore agli allievi che ne fanno richiesta, e di fissare il massimo di 4,5 della nota per la restituzione delle tasse scolastiche.

L'esonero delle tasse d'iscrizione al Ginnasio sarebbe possibile se le scuole ginnasiali fossero obbligatorie. Sono scuole obbligatorie, a tenore delle leggi scolastiche vigenti, le scuole elementari, le scuole maggiori, le scuole di avviamento professionale, le scuole di economia domestica. Lo Stato non preleva nessuna tassa di frequenza per le scuole sopra indicate. Il mozionante tende a considerare scuole di carattere obbligatorio anche le scuole ginnasiali, per la ragione, soprattutto, che in questi ultimi anni, in modo particolare, è di molto aumentata la frequenza degli allievi al Ginnasio. Il Ginnasio, a giudizio del mozionante, è oggi una scuola popolare: come scuola popolare è la vecchia scuola maggiore. La mozione, allo scopo di poter considerare anche il Ginnasio tra le scuole di carattere obbligatorio, fa capo, inoltre, alla attuale durata del ciclo scolastico — quattro anni — esattamente come per le scuole obbligatorie.

Il Consiglio di Stato, in sede di messaggio, rispondeva che il Ginnasio non può assolutamente essere considerato una scuola di carattere popolare: sono invece scuole tipicamente popolari le scuole maggiori.

Ma e più il Consiglio di Stato riconferma, a giusta ragione, che il Ginnasio è scuola di preparazione e di esplicita formazione dell'allievo alle scuole superiori. Tanto le scuole maggiori, ad esempio, sono scuole a ciclo chiuso, quanto il Ginnasio prepara, invece, la strada per il liceo e per gli studi superiori. Ed ecco perchè occorre provvedere ad una maggiore selezione di allievi destinati al Ginnasio.

Esiste, di fatto, il problema del Ginnasio. Il problema essenziale del Ginnasio è il seguente: sfollare i ginnasi e riconferire ai corsi ginnasiali un maggiore contenuto di studi. Il presidente della Commissione di vigilanza, prof. Sergio Mordasini, osserva nel suo recente rapporto: « Concorre certamente all'accennato fenomeno (aumento di popolazione scolastica ai ginnasi) l'opinione diffusa che il Ginnasio sia scuola valida per l'avviamento agli uffici e impieghi, mentre è o dovrebbe essere secondo la lettera e lo spirito del suo programma — la base comune di successivi orientamenti dell'attività intellettuale, conseguibili esclusivamente con la frequenza di Istituti superiori ».

Per queste ragioni occorre dunque riconfermare allo Stato il diritto di perpepire le tasse scolastiche per la valida frequenza ai corsi ginnasiali. Non meno per le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di

maestro nelle scuole maggiori. Anche per questo campo devono essere tutte confermate le tasse vigenti non appena si sa che le tasse d'iscrizione possono essere tutte restituite a chi è stato in corso d'esame considerato particolarmente idoneo alla docenza. Lo Stato premia i migliori poichè le scuole maggiori, come le scuole di qualsiasi altro grado, hanno soprattutto bisogno di ottimi docenti.

Il mozionante, in materia di prestiti d'onore, propone la nota 4,5 — in luogo della nota vigente 4,3 — per la concessione di prestiti d'onore agli allievi che ne fanno richiesta.

Si osserva che per l'ottenimento dei prestiti d'onore occorre essere studenti qualificati e « particolarmente dotati di intelligenza e di buon volere » (art. 1 del decreto 15 aprile 1952). Tanto il Consiglio di Stato, quanto i direttori delle scuole pubbliche da noi interrogati, rispondono che la media massima di 4,5 è facilmente raggiungibile e, di conseguenza, sarebbe possibile ottenere il prestito d'onore contrariamente allo spirito e alla lettera del decreto in oggetto.

La mozione, sempre in materia del pagamento delle tasse di iscrizione al Ginnasio, chiede, in via subordinata, « che per la restituzione della tassa si proceda all'adeguamento dei massimi dei redditi all'aumento del costo della vita in rapporto anche alla nuova disposizione della legge tributaria cantonale ». Tale proposta è stata particolarmente esaminata dal Consiglio di Stato il quale, in sede di messaggio, conclude che terrà conto delle « buone ragioni che il mozionante adduce » non appena sarà per allestire il nuovo regolamento sulle tasse scolastiche. Il regolamento vigente risale al decreto esecutivo 21 settembre 1922. Questa Commissione a sua volta sollecita l'adeguamento del vecchio decreto con le nuove esigenze e con le nuove leggi tributarie.

Il mozionante propone, da ultimo, che per la restituzione delle tasse scolastiche valga la nota media di 4,5 in luogo della nota media di 5 attualmente in vigore. In opposizione a tale richiesta qui valgono le stesse considerazioni già esposte in materia di « prestiti d'onore ». E tuttavia il Consiglio di Stato annuncia una revisione dei regolamenti. In questa sede di nuovi studi il Consiglio di Stato, avverte il messaggio, terrà conto delle proposte contenute nella mozione in oggetto. La quale ha per certo il premio di avere ottenuto dal Consiglio di Stato la promessa di sollecitamente provvedere alla nuova elaborazione dei regolamenti scolastici in materia di esonero e di restituzione di tasse.

Per la Commissione della Legislazione :

Bernasconi, relatore

Agustoni — Borella, con riserva —

Maderni — Masina, con riserva — Pel-

legrini P., con riserva — Soldini —

Stefani — Zorzi